



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il giorno 20, del mese di luglio del 2016, si sono riuniti i Signori:

- **Ireneo SANTIMONE**, nato a Lecce (LE) il 30.9.1955 e residente in Frassineto alla via Poggio Ciliegio n 1 C.F. SNTRNI55P30E506L
- **Gino GRASSINI**, nato ad Arezzo (AR) il 10.3.1971 e residente in Arezzo alla via XXV Aprile n 33 C.F. GRSGNI71C10A390Q
- **Andrea ROLLO**, nato a Firenze (FI) il 8.6.1967 e residente in Arezzo (AR) in via Indicatore n 55/c C.F. RLLNDR67H08D612M

con lo scopo di costituire, ex art. 36, 37, 38 del C.C. ed ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002, come in effetti costituiscono, una Associazione Sportiva Dilettantistica facente parte integrante della Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), denominata:

"IL FORTILIZIO"

Il Fortilizio a.s.dilettantistica, fissa la propria sede legale presso l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, - Questura di Arezzo - in Via Filippo Lippi s.n.c.

L'Associazione - che non ha finalità di lucro - ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportivo dilettantistiche, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito specificato nelle norme statutarie sociali. L'Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in dodici punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono trascritte nella presente scrittura. In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito:

Presidente: **Ireneo SANTIMONE**

Vicepresidente: **Gino GRASSINI**

Segretario: **Andrea ROLLO**

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l'Affiliazione ed il riconoscimento dell'Associazione da parte del Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 09 AGO. 2016
N. 4016 Vol. - Serie 3
Forcetti Euro 200,00





STATUTO

Art. 1) COSTITUZIONE SEDE DURATA:

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, facente parte integrante della Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), senza finalità di lucro, denominata:

"IL FORTILIZIO"

-ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-

L'Associazione ha sede legale presso la Questura di Arezzo, sita Via F. Lippi s.n.c. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) NATURA E SCOPI:

L'Associazione si affilia al Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI - accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione. L'Associazione ha per scopo quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione, e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nei vari settori e comprende l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive nonché la gestione degli impianti e delle attrezzature.

Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE:

Il patrimonio e le entrate sono costituite; a) dalle quote di iscrizione dai contributi degli associati; b) dai beni mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto; d) da contributi di soggetti pubblici e privati; e) da ogni entrata derivante da attività poste in essere dall'Associazione. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Art. 4) SOCI - DIRITTI/DOVERI:

Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori - sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari. b) Soci Ordinari - sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vice-presidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce col la delibera Presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vice-presidente o la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L'adesione all'Associazione comporta la piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; c) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; d) il pagamento della tessera, delle quote associative e dei contributi; e) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto di alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita di qualità di socio può avvenire per morosità - non ottemperare alle disposizioni statutarie e regolamentari - quando in qualunque modo si arrechino danni resta sospeso morali o materiali all'Associazione - per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Art. 5) QUOTE SOCIALI:

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 6) ASSEMBLEA/BILANCIO:

L'assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, II comma, c.c.). L'Assemblea previe convocazioni del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno 20 gg. Prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente con la modalità del voto palese ed una volta ogni quadriennio per il rinnovo delle cariche. L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo con un terzo degli associati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice

ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere e convocare il Consiglio Direttivo.

Art. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO:

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente - Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 8) CARICHE SOCIALI:

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. Nessun componente il consiglio può ricoprire la medesima carica in altra ASD nel medesimo Ente.

Art. 9) SCIoglimento:

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell'Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, com. 190.1 - 662/96

Art. 10) STATUTO/REGOLAMENTI:

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Assemblea può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere sempre approvati dall'Assemblea.

Art. 11) COLLEGIO ARBITRALE:

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi o l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 12) DIVERBI:

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo Statuto ed ai regolamenti del CONI e del CSEN ed alle normative vigenti in materia associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in Arezzo li, 20.7.2016

Presidente



Vicepresidente



Segretario

